



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

**DECRETO N. 15 DEL 18 MAGGIO 2005**

**Oggetto: Disposizioni sulla pesca del corallo per il 2005 – Art. 4 L.R. 5.7.1979, n. 59.**

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTE le LL.RR. 5.7.1979, n. 59 e 30.5.1989, n. 23, riguardanti la regolamentazione della pesca del corallo;
- VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1, art. 14;
- PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dalla Capitaneria di Porto di Olbia in data 12 maggio 2005, dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci in data 13 maggio 2005 e dalla Capitaneria di Porto di La Maddalena in data 12 maggio 2005, in ordine all'introduzione del divieto di pesca del corallo nell'area ricompresa tra Capo Testa e Capo Punta Coda Cavallo;
- CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Consultivo per la Pesca nella seduta del 16 maggio 2005 ha espresso parere favorevole sulla proposta di regolamentazione della pesca del corallo per l'anno 2005;
- VISTA la delibera n. 22/7 assunta in data 18.5.2005 dalla Giunta regionale;

**DECRETA**

**ART. 1.**

Nelle acque del mare territoriale della Sardegna l'esercizio della pesca del corallo per l'anno 2005 e' disciplinato dalle seguenti disposizioni:

- a) l'attività di pesca potrà essere esercitata soltanto nel periodo decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto nel Buras sino al 30 novembre 2005 esclusivamente con l'uso dell'attrezzo di cui alla lettera a) dell'art. 3 della L.R. 5.7.1979, n. 59 (piccozza);
- b) ciascuna imbarcazione appoggio può essere utilizzata al massimo da due corallari. E' tuttavia ammesso l'imbarco, secondo le vigenti disposizioni del codice della navigazione, di un terzo corallaro in possesso di prima autorizzazione, ai fini della sicurezza dello stesso;



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

- c) il titolare dell'autorizzazione regionale può pescare giornalmente una quantità di corallo non superiore a 3 Kg, la cui taglia minima di cattura deve avere il diametro basale di 10 mm., con una tolleranza del 30% del raccolto giornaliero avente dimensioni compresa tra 8 e 10 mm. La misurazione deve essere effettuata nella ramificazione a metà del tratto compreso tra la base e la prima diramazione;
- d) il corallo raccolto deve essere tenuto in acqua per almeno mezz'ora nel retino, di maglia non inferiore a mm. 5, al fine di consentire l'emissione dei prodotti gametici;
- e) l'attività di pesca può essere esercitata in tutte le acque territoriali della Sardegna ad eccezione delle zone come sotto delimitate:

1) nella costa orientale: area di mare ricompresa tra le perpendicolari di Capo Comino  
posizione geografica:

- lat. 40° 31' 700 nord - long. 9° 49' 700 est;

e Capo Bellavista posizione geografica:

- lat. 39° 55' 800 nord - long. 9° 42' 800 est;

2) nella costa nord orientale: area di mare ricompresa tra la Punta di Capo Testa – posizione geografica:

- lat. 41° 14' 614 nord - long. 09° 08' 647 est con limite virtuale per 360° direzione nord;

e punta di Capo Coda Cavallo posizione geografica:

- lat. 40° 50' 634 nord - long. 09° 43' 701 est con limite virtuale per 90° direzione est.

E' altresì fatto divieto, al fine di salvaguardare gli effetti di ricostituzione della risorsa nella "zona campione di studio del corallo", di pescare corallo nel tratto di mare della costa nord occidentale della Sardegna compreso tra le seguenti coordinate:

- lat. 40° 35' 30 nord

lat. 40° 34' 30 nord

- long. 8° 06' 05 est

long. 8° 06' 05 est

- lat. 40° 35' 30 nord

lat. 40° 34' 30 nord

- long. 8° 07' 45 est

long 8° 07' 45 est

- f) l'area di mare ricompresa tra Capo Mannu e Capo Pecora, già zona preclusa alla pesca ai fini della ricostituzione della risorsa, è riaperta al prelievo con il presente decreto sperimentalmente e per la sola stagione 2005; fanno eccezione alla riapertura le aree precluse dalla legislazione vigente, con particolare riferimento all'area marina protetta della Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre. L'area di mare riaperta sarà assoggettata ad una particolare sorveglianza da parte dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente e del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale in coordinamento con le autorità statali e locali competenti. Considerata la limitata estensione dell'area e la potenziale pressione di pesca esercitabile, alla fine della stagione di



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

pesca 2005 dovrà essere verificato dall'Università degli Studi di Cagliari l'andamento della consistenza della risorsa e la sostenibilità di ulteriori prelievi.

**ART. 2.**

Il numero massimo delle autorizzazioni che verranno rilasciate per l'anno in corso e' fissata in 38. Qualora il numero delle domande presentate risulti eccedente il numero massimo determinato sarà seguito l'ordine di priorità sotto indicato :

- 1) pescatori nati e residenti in Sardegna già titolari di autorizzazione regionale;
- 2) pescatori residenti in Sardegna già titolari di autorizzazione regionale;
- 3) pescatori nati e residenti in Sardegna (in caso di prima richiesta) rispetto ai pescatori non residenti;

A parità di condizioni sarà data priorità all'anzianità di esercizio della professione svolta con autorizzazione regionale.

**ART. 3.**

Le domande per ottenere l'autorizzazione, redatte in carta legale, nelle quali deve essere specificato se si fa uso di apparecchi ad aria compressa oppure ad elio, dovranno essere consegnate o comunque pervenire all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente entro e non oltre 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Sardegna.

Alle stesse dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- certificato medico di idoneità, attestante il possesso dei requisiti fisici atti a poter esercitare la pesca professionale subacquea, rilasciato dal medico di porto;
- marca da bollo di 11,00 euro;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta secondo il modello A) allegato al presente decreto.

L'ammontare della tassa è determinato in euro 1.000,00. La ricevuta del versamento, che dovrà essere effettuato sul c.c. n. 4093, intestato alla Banca Nazionale del Lavoro, Tesoreria Regionale – Cagliari, dovrà essere consegnata o comunque pervenire all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente entro e non oltre il termine indicato nella nota con la quale sarà comunicata l'accettazione della domanda.

**ART. 4.**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'attività di pesca del corallo e' incompatibile con:

- l'esercizio della pesca marittima con attrezzi fissi o reti trainate;
- la raccolta dei ricci di mare.

A bordo dei natanti appoggio dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza, un libretto sul quale il titolare dell'autorizzazione dovrà riportare, per ogni giornata di pesca, la qualità del corallo pescato e la quantità, aggiungendo notizie riguardanti le coordinate geografiche della zona di pesca, la profondità del banco e la natura del fondale.

Tale libretto, che sarà consegnato unitamente all'autorizzazione, dovrà essere restituito all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente entro e non oltre 30 giorni dalla data di chiusura della stagione di pesca.

La mancata compilazione e presentazione entro i termini suddetti del libretto di cui trattasi, comporterà il diniego di eventuali autorizzazioni per l'anno 2006.

Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Cagliari, li' 18 MAGGIO 2005

L'Assessore  
Dr. Antonio Dessì